

La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 4 e 8 del regio decreto belga 5 novembre 2002, che istituisce la dichiarazione immediata di impiego ⁽³⁾.

La ricorrente invoca da ultimo la violazione del dovere di sollecitudine.

⁽¹⁾ Moniteur belge 31 dicembre 1991, pag. 29888.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

⁽³⁾ Moniteur belge 20 novembre 2002, pag. 51778.

piego di cui al bando di posto vacante COM/229/04 per il posto di capo delegazione della Commissione in Marocco ⁽¹⁾. La sua candidatura veniva accolta e lo stesso veniva nominato dipendente in prova con inquadramento nel grado A 14, secondo scatto.

Nel ricorso il ricorrente deduce che nella misura in cui è stato nominato dipendente nello stesso grado facendo immediatamente seguito al suo periodo di servizio come agente temporaneo, la Commissione avrebbe dovuto inquadralo nel grado A 14, ottavo scatto, in applicazione dell'art. 32, n. 3 dello Statuto. Negandogli il beneficio previsto dalla detta disposizione, la Commissione sarebbe ricorsa in errore manifesto di diritto.

⁽¹⁾ GUCE L 246 A del 5.10.2004, pag. 1.

Ricorso proposto il 16 agosto 2006 — Dethomas/Commissione

(Causa F-93/06)

(2006/C 237/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Dethomas (Rabat, Marocco) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domanda della ricorrente

— Annullare la decisione 11 gennaio 2006 con la quale la Commissione nomina il ricorrente dipendente in prova delle Comunità europee in qualità di capo della delegazione del Marocco presso la direzione generale «Relazioni Esterne» nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado A 14, secondo scatto;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mentre era agente temporaneo inquadrato nel grado A 14, ottavo scatto, il ricorrente ha posto la sua candidatura all'im-

Ricorso presentato l'11 agosto 2006 — F/Commissione

(Causa F-94/06)

(2006/C 237/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: F (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: J. Van Rossum, S. Orlandi e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della direttrice della DG ADMIN.C «Politica sociale, personale Lussemburgo, sanità, igiene» 23 febbraio 2006, che colloca il ricorrente a riposo e lo ammette al beneficio di una pensione di invalidità fissata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 78, secondo comma, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002;

— condannare la convenuta a pagare al ricorrente una somma valutata *ex aequo et bono* in EUR 15 000;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca motivi assai simili a quelli fatti valere nell'ambito della causa F-44/06 ⁽¹⁾, da esso stesso proposta.

(¹) GU 1° luglio 2006, C 154, pag. 25.

Ricorso proposto l'11 agosto 2006 — Taruffi/Commissione

(causa F-95/06)

(2006/C 237/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adrien Taruffi (Schouweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: avv. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'art. 4, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello statuto adottate con decisione della Commissione 23 dicembre 2004 (DGE), è illegittimo;
- annullare le decisioni della Commissione che stabiliscono i punti di merito e di priorità del ricorrente per gli esercizi di promozione 2004 e 2005 nonché le decisioni di non iscrivere il suo nome sull'elenco di merito tenuto dai comitati di promozione e sull'elenco dei dipendenti promossi al grado B*10 per l'esercizio di promozione 2004;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce il mancato esame effettivo dei suoi meriti nell'ambito della valutazione effettuata dal comitato di promozione, a seguito della risposta positiva dell'amministrazione al suo primo reclamo.

Per quanto riguarda l'esercizio 2004, il ricorrente deduce in particolare l'errore manifesto di valutazione nella parte in cui i suoi meriti per l'esercizio 2004 sarebbero stati comparati a quelli dei dipendenti che rientrano nella voce di bilancio «ricerca» mentre egli rientrava, per tale esercizio, nella voce di bilancio «funzionamento».

Per quanto riguarda l'esercizio 2005, il ricorrente considera illegittima l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, delle DGE ritenuta dalla Commissione, secondo cui, anche se il ricorrente era stato assegnato a due direzioni generali diverse e anche se un rapporto intermedio che comportava l'attribuzione di punti di merito era stato deciso per la prima parte dell'anno 2004, soltanto la direzione generale incaricata di stabilire il suo rapporto finale sarebbe stata competente per l'attribuzione di punti di priorità.

In generale, il ricorrente ritiene che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione dell'art. 45 dello statuto nella parte in cui l'anzianità, e non il merito, sarebbe stata presa in considerazione come criterio determinante.

Ricorso presentato il 10 agosto 2006 — G/Commissione delle Comunità europee

(Causa F-96/06)

(2006/C 237/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: G (Port-Vendres, Francia) (Rappresentanti: avv.ti B. Cambier e L. Cambier)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che la convenuta è responsabile delle mancanze in cui è incorsa a discapito del ricorrente;
- Condannare la convenuta a versare al ricorrente ed alla sua famiglia la somma provvisoria di EUR 1 581 801, che corrisponde alla metà del danno causato dall'insieme delle mancanze commesse dalla Commissione, dai suoi agenti, preposti e/o altri organi che ne dipendono, dovendo l'altra metà essere precisata con l'ausilio di un perito;
- Condannare la convenuta a versare l'8 % di interessi sull'insieme delle somme sopra menzionate a decorrere da 23 novembre 1999, data di chiusura del primo rapporto di indagine interna svolta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e nel quale compaiono i primi segni della parzialità nei confronti del ricorrente o, in subordine, dal 29 maggio 2005, data in cui il ricorrente ha presentato una domanda di risarcimento in applicazione dell'art. 90, n. 1, dello Statuto;